COMUNE di CANICATTI' Provincia di Agrigento	N. 06 del 7 gennaio 2016

DELIBERAZIONE
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) D. l.gs. n. 267/2000. Sentenza n. 1326/2015 del 22/10/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro – Alù Diego C/Comune di Canicattì.

L'anno duemilaSEDICI addì SETTE del mese di GENNAIO nel Comune di Canicattì e nel Palazzo Municipale, a seguito di regolare invito diramato ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, *in seduta pubblica – in sessione ordinaria* – per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente – avv. Ivan Trupia, assume la presidenza.

Partecipa alla seduta il Segretario generale dr Domenico TUTTOLOMONDO.

Alle ore 0,05 dell'8 gen. 2016, al momento della trattazione del punto in oggetto, risultano:

CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES	ASS
DI BENEDETTO Fabio	X		COMPARATO Alessio	X	
MURATORE Calogero		X	GIARDINA Giovanni	X	
ASTI Gioachino	X		PARLA Rita	X	
LICATA Domenico		X	SARDONE Antonino	X	
SACHELI Agata	X		LO GIUDICE Stefano	X	
MIGLIORINI Antonio	X		SAIEVA Diega	X	
TRUPIA Ivan	X		VILLAREALE Salvatore		X
NICOSIA Salvatore	X		ROSSANO Alessandro		X
TIRANNO Antonio		X	CANI Gioachino	X	
DANIELE Diego	X		CANICATTI' Giuseppe	X	
GIARDINA Gioachino		X	BALDO MAROCCO Raimondo	X	
MILIOTI Giuseppe	X		BORDONARO Giuseppa		X
MAIRA Antonio	X		NOCILLA Gioacchino	X	
FRANGIAMONE Salvatore		X	SEMINATORE Manuela		X
LA VALLE Salvatore	X		CACCIATO Antonio	X	

PRESENTI Nro	21	ASSENTI Nro	09

Il Presidente accertata la presenza del numero legale, invita il consiglio a trattare il punto all'ordine del giorno avente ad oggetto:

"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) D. l.gs. n. 267/2000. Sentenza n. 1326/2015 del 22/10/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro – Alù Diego C/Comune di Canicattì,

Consigliere, Gioacchino Asti

Comunica che l'argomento è stato trattato durante la seduta del 21 dicembre 2015 ed è stato dibattuto in Commissione dal dottore Licata, come dirigente della Prima Direzione. La votazione è stata la seguente: presenti 7, 4 voti favorevoli, nessun contrario, e 3 astenuti. Quindi il punto è stato approvato dalla Prima Commissione.

Dirigente, Licata

Illustra il punto rilevando che la situazione debitoria che oggi si presenta all'attenzione del Consiglio si inquadra nell'ambito della fattispecie prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera A del Testo Unico degli Enti Locali in quanto trova la sua fonte di obbligazione nella sentenza 1326 del 2015, emessa dalla Corte d'Appello di Palermo in data 22 ottobre del 2015. Faccio un breve riassunto: un dipendente dell'Ente aveva nel 2009 proposto un ricorso avverso il Comune, al fine di ottenere l'inquadramento ed ottenere il riconoscimento di una pretesa mansione superiore. Il ricorso in primo grado trovava un parziale rigetto, nel senso che il Giudice di prime cure verificava che l'attività svolta dal dipendente non si inquadrava nella categoria superiore, si tratta di un dipendente di categoria C, però riteneva che la stessa andava retribuita secondo il parametro previsto per la categoria C5, categoria alla quale già il dipendente nel tempo era pervenuto, e quindi in primo grado riconosceva un trattamento economico fino alla data in cui il dipendente aveva già raggiunto il suddetto livello retributivo. Il dipendente non riteneva soddisfacente la sentenza e proponeva appello avverso il Giudice di primo grado. La Corte di Appello di Palermoconfermava, in pratica, quanto affermato dal Giudice del Tribunale di Agrigento, però riteneva che il Giudice di primo grado avesse errato nel calcolo della prescrizione in quanto riconosceva un più ampio margine della prescrizione. Quindi, in virtù di tale ragionamento, condannava il Comune a corrispondere, a titolo di differenza retributiva, nei limiti della prescrizione quinquennale, interrotta con il ricorso notificato nel 2006, del quale non aveva tenuto conto il Giudice di prime cure, l'importo complessivo di 4171,11 euro, in essi compresi gli interessi legali dall'agosto del 2015. Bisogna chiarire che da questi 4171 bisogna recuperare euro 3143 per differenza retributiva, che già il dipendente aveva percepito. Inoltre dichiarava compensate per metà le spese processuali di primo grado e condannava il Comune a corrispondere la metà delle spese di primo grado... delle spese di primo grado, che liquidava in euro mille, e condannava il Comune a corrispondere la metà delle spese del procedimento di secondo grado, che liquidava in euro 1200.In pratica la situazione creditoria del dipendente viene in tal modo riassunta: 1027,26 euro a titolo di differenze retributive, al netto di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento; 2,14 euro per interessi legali, interessi legali calcolati con una data presunta di soddisfa al 30 gennaio; 1459,12 per metà di spese processuali, compresi il rimborso spese generali, CPA ed IVA; 1750,94 per la metà delle spese processuali di Appello, sempre compresi di rimborso spese generali, CPA ed IVA. Totale complessivo da liquidare 4239,46.

Il Presidente ultimati gli interventi, pone il punto in votazione per appello nominale, durante la quale si acquisisce la seguente dichiarazione di voto del cons. Maira: " *Io voto fa-*

C.C 7-8/1/2016

COMUNE di CANICATTI'

Provincia di Agrigento

Direzione Affari generali — *Ufficio Risorse umane*

Nro _____

Del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/00. Sentenza n° 1326/2015 emessa il 22.10.2015 dalla Corte di Appello di Palermo - Ricorso Alù Diego contro il Comune di Canicattì.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ALL "A,

formula al Consiglio Comunale la seguente proposta di atto deliberativo

La situazione debitoria di cui all'oggetto si inquadra nell'ambito della fattispecie prevista dall'art. 194 comma 1 lett. "a" del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, in quanto trova la sua fonte di obbligazione nella sentenza n° 1326/2015 (alla data della presente proposta non ancora notificata in forma esecutiva) emessa dalla Corte di Appello di Palermo in data 22.10.2015 nella causa promossa dal dipendente Alù Diego contro il Comune di Canicattì.

Vista la nota prot. n. 45457 del 17 novembre 2015 (all. 1), con la quale l'Avvocatura Comunale, ha trasmesso il dispositivo della sentenza della Corte di Appello di Palermo n° 1326/2015 del 22 ottobre 2015, concernente il ricorso Alù Diego c/ Comune di Canicattì, alla data odierna non notificata in forma esecutiva all'amministrazione resistente (trasmessa all'avvocato comunale L. Vaccaro con Pec – comunicazione 2449/2012/LAV del 22 ottobre 2015), il cui dispositivo *"[...]in parziale riforma della sentenza n. 342/12, emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Agrigento il 16/02/2012, condanna il Comune di Canicattì a corrispondere all'ALU', a titolo di differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta con il ricorso notificato il 13/02/2006, l'importo complessivo di Euro 4.171,11 (in esso compresi gli interessi legali sino all'Agosto 2015), oltre gli ulteriori interessi legali dal Settembre 2015 al soddisfo.*
Dichiara compensate per metà le spese processuali di primo grado e condanna il Comune di Canicattì a corrispondere all'ALU' la residua metà, che liquida in Euro 1.000, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali.
Conferma, nel resto, la sentenza impugnata.
Dichiara compensate per metà le spese processuali di questo grado e condanna il Comune di Canicattì a corrispondergli la residua metà, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali.
Pone definitivamente a carico del Comune di Canicattì le spese di c.t.u. già liquidate";

Dato atto che la vicenda processuale può come di seguito essere riassunta:

- con ricorso depositato in data 08 aprile 2009 il Sig. Alù Diego, dipendente di questo ente ascritto alla categoria "C" posizione economica "C5" con la qualifica professionale di istruttore servizi amministrativi e contabili, chiedeva al giudice del lavoro il riconoscimento del diritto al pagamento delle differenze retributive maturate dal 01.07.1998 al 14.02.2008 per lo svolgimento di mansioni superiori (responsabile ufficio elettorale) ritenute ascrivibili alla categoria "D" del CCNL Enti Locali del 31.03.1999;
- il predetto procedimento (R.G. n. 772/2009) si concludeva in primo grado con sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro n° 342/2012 del 16 febbraio 2012 (All.2), nella quale il giudice, *"...ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, accoglie parzialmente il ricorso e per l'effetto condanna parte resistente al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente, per l'esercizio delle superiori mansioni di responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune di Canicattì per il periodo dal 12.1.2004 al 26.5.2007, CAT. C5 CCNL Enti locali, oltre la maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. Rigetta per il resto. Spese di lite compensate. Spese di CTU, liquidate come da separato decreto, definitivamente poste a carico del Comune resistente.";*
- il dipendente proponeva appello avverso la suddetta sentenza;

- con deliberazione del consiglio comunale n. 51 del 29 giugno 2012 il debito complessivo di 3.710,13, di cui € 3.143,85 per differenze retributive da corrispondere al dipendente Alù Diego per il periodo di cui in sentenza (dal 12.01.2004 al 26.05.2007) e € 566,28 (comprensive di i.v.a. e c.p.a.) per compenso al CTU, veniva riconosciuto come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000 e veniva, con successivo atto dirigenziale, liquidato agli aventi diritto;
- la Corte di Appello di Palermo - Sezione per le controversie di lavoro all'udienza del 22.10.2015 pronunciava la sentenza n. 1326/2015, il cui dispositivo *"[...] condanna il Comune di Canicattì a corrispondere all'ALU', a titolo di differenze retributive, nei limiti della prescrizione quinquennale interrotta con il ricorso notificato il 13/02/2006, l'importo complessivo di Euro 4.171,11 (in esso compresi gli interessi legali sino all'Agosto 2015), oltre gli ulteriori interessi legali dal Settembre 2015 al soddisfo. Dichiara compensate per metà le spese processuali di primo grado e condanna il Comune di Canicattì a corrispondere all'ALU' la residua metà, che liquida in Euro 1.000, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali.[...] Dichiara compensate per metà le spese processuali di questo grado e condanna il Comune di Canicattì a corrispondergli la residua metà, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese generali. Pone definitivamente a carico del Comune di Canicattì le spese di c.t.u. già liquidate";*

Dato atto altresì che il dipendente in questione attualmente è ascritto alla categoria "C" – posizione economica "C5" del nuovo ordinamento professionale, avendo beneficiato – con decorrenza da giugno 2007 – di progressione orizzontale;

Ritenuto che con determinazione dirigenziale n. 836 del 20 agosto 2012 venivano liquidate le spese di c.t.u., per cui oggi nessuna ulteriore spesa è dovuta a tale titolo e veniva liquidata altresì al dipendente in questione la somma di € 3.143,85 a titolo di differenze retributive per il periodo dal 12.1.2004 al 26.5.2007, Cat. C5 CCNL Enti locali, comprensivi della maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dovuta;

Dato atto che il Giudice di Appello, con la sentenza n. 1326/2015 del 22.10.2015 ha condannato questo ente a corrispondere al dipendente, a titolo di differenze retributive, l'importo complessivo di € 4.171,11 (in esso compresi gli interessi legali sino all'Agosto 2015), oltre gli ulteriori interessi legali da Settembre 2015 sino al soddisfo, per cui dall'importo suddetto occorre detrarre la somma di € 3.143,85 già liquidata nonché corrispondere la metà delle spese processuali di primo grado (€ 1.000,00 oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali) e dell'appello (€ 1.200,00 oltre i.v.a. e c.p.a. e spese generali);

Considerato che da quanto sopra esposto risulta che la situazione debitoria dell'ente è da intendersi come di seguito indicata:

a - *€ 1.027,26* a titolo di differenze retributive al netto di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro n° 342/2012 (€ 4.171,11 - € 3.143,85);

b - *€ 2,14* per interessi legali sulla somma di € 1.027,26 dal 01.09.2015 al 30.01.2016, data presunta soddisfo;

c - *€ 1.459,12* per metà spese processuali di primo grado (€ 1.000 + 15% rimborso spese generali= € 1.150 + 4%C.P.A.= € 1.196 + 22% I.V.A. = € 1.459,12);

d - *€ 1.750,94* per metà spese processuali appello (€ 1.200 + 15% rimborso spese generali= € 1.380 + 4%C.P.A.= € 1.435,2 + 22% I.V.A. = € 1.750,94);

e - Totale complessivo da liquidare (a+b+c+d): *4.239,46;*

Valutato che trattasi di sentenza esecutiva ai sensi di quanto previsto dagli artt. 282, 337 e 431 Cod. Proc. Civ. (cfr. Cass. Civ. – Sez. III^ n. 1440 del 09.02.2000) anche se alla data odierna non notificata in forma esecutiva, per cui si rende necessario attivare la procedura finalizzata all'adempimento al fine di evitare aggravi di spesa anche nelle more delle valutazioni di competenza dell'ente finalizzate ad un eventuale gravame e senza che ciò possa costituire atto di acquiescenza;

Visto l'art. 15bis del vigente regolamento comunale di contabilità, introdotto con deliberazione del consiglio comunale n. 111 del 07 ottobre 2010;

Rilevato che, per quanto sopra, si tratta di debito fuori bilancio la cui legittimità è riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 267/2000, applicabile nell'ordinamento della Regione Siciliana, per effetto del rinvio "dinamico" contenuto all'art. 55 della L. n. 142/1990, siccome richiamato con l'art. 1 della L.R. n. 48/1991 e che pertanto sussistono i presupposti di fatto e di diritto per procedere al riconoscimento del suddetto debito;

Accertata la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE

Di riconoscere ai sensi dell'art. 194 comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 267/00, per i motivi in premessa esplicitati, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dalla Corte di Appello di Palermo - Sezione per le controversie di lavoro n. 1326/2015 del 22 ottobre 2015 ;

Di dare mandato alla Direzione AA.GG., di impegnare e procedere alla liquidazione in favore del dipendente Sig. Alù Diego della seguente somma, comunque calcolata fino all'effettivo soddisfo, senza che ciò possa costituire atto di acquiescenza alla sentenza e impregiudicata ogni eventuale azione:

a - *€ 1.027,26* a titolo di differenze retributive al netto di quanto già corrisposto in esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento - Sezione Lavoro n° 342/2012 (€ 4.171,11 - € 3.143,85);

b - *€ 2,14* per interessi legali sulla somma di € 1.027,26 dal 01.09.2015 al 30.01.2016, data presunta soddisfo;

c - *€ 1.459,12* per metà spese processuali di primo grado (€ 1.000 + 15% rimborso spese generali= € 1.150 + 4%C.P.A.= € 1.196 + 22% I.V.A. = € 1.459,12);

d - *€ 1.750,94* per metà spese processuali appello (€ 1.200 + 15% rimborso spese generali= € 1.380 + 4%C.P.A.= € 1.435,2 + 22% I.V.A. = € 1.750,94);

e - Totale complessivo da liquidare (a+b+c+d): ***€ 4.239,46;***

il tutto con imputazione al Cap. 743 denominato "Fondo vincolato al finanziamento dei debiti fuori bilancio" titolo I - funzione I – servizio 8 – intervento 8 del bilancio comunale;

Di trasmettere il presente provvedimento alla procura regionale della Corte dei Conti (art. 23 L. n. 289/02).-

24 NOV. 2015

Il responsabile del procedimento
Sig ra Antonella Zucchetto

***

I Dirigenti, visto l'art. 49 del D.Lvo. 267/2000, recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, esprimono parere favorevole ognuno per la propria competenza:

In ordine alla regolarità contabile
data 24-11-2015

Il Dirigente dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Carmela MELI

In ordine alla regolarità tecnica
data 24 NOV. 2015

Il Dirigente Direzione AA.GG.
Dr. Angelo LICATA

***

Si da atto che sulla presente proposta, già completa dei pareri di regolarità tecnica e contabile, è stato espresso da parte del Collegio dei Revisori (al quale la proposta è stata trasmessa ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1 lett. b) punto 6 Tuel) parere in data 03 DIC. 2015 prot. n. 48403 (allegato in copia).
data 03 DIC. 2015

Il responsabile del procedimento
Sig ra Antonella ZUCCHETTO

vorevole a questo debito fuori bilancio, però voglio dire che non è il primo e non sarà l'ultimo. Io sono certo che nel Comune ci sono diverse situazioni di questo tipo, che ci sono dipendenti che sono adibiti a mansioni diverse e quindi con la retribuzione errata. Quindi invito il responsabile del personale a rivedere la situazione. Ribadisco voto favorevole, ma spero che questo sia l'ultimo. Non è il primo ma non sarà l'ultimo.

Ultimata la votazione, il Presidente dopo avere accertato che la stessa ha dato il seguente risultato, ne proclama l'esito:

PRESENTI N. 21 Consiglieri.
Hanno votato:
A FAVORE N. 21 Consiglieri;
CONTRO Nessun consigliere
ASTENUTI Nessun consigliere
ASSENTI N. 9 consiglieri
(Muratore, Tiranno, Giardina Gno, Frangiamone, Villareale, Rossano, Baldo Marocco, Seminatore).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di pari oggetto, allegato A);
Visto il risultato della superiore votazione accertato e proclamato dal Presidente;
Con voti unanimi (assenti n. 9 consiglieri)

DELIBERA

Approvare la proposta di atto deliberativo avente ad oggetto: " *"Riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) D. l.gs. n. 267/2000. Sentenza n. 1326/2015 del 22/10/2015 emessa dalla Corte di Appello di Palermo – Sez. Lavoro – Alù Diego C/Comune di Canicattì, "* che, anche se non trascritto, si intende integralmente riportato e si allega sotto la **lettera A)** per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto.

=====

Alle ore 0,15 dell'8 gennaio 2016, il Presidente scioglie la seduta.

Il Consigliere Anziano
F. Di Benedetto

Il Presidente
Avv. I. Titone

Il Segretario Generale
Dr D. Tuttolomondo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale n. 44 del 3 dicembre 1991, pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal 12/03/2016 al 26/03/2016, come previsto dall'art. 11 a seguito degli adempimenti di cui sopra:

- È divenuta esecutiva i giorno _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva.

UOC Segreteria

Il Segretario Generale

Fto _____

Fto _____

Esecutiva il _____, ai sensi dell'art. 12 – comma 1 – L.r. 3.12.1991, n.44

Dalla residenza Municipale _____

Il Segretario Generale
Dr Domenico Tuttolomondo

Copia conforme per uso amministrativo.

Canicattì, _____

Il Funzionario